

Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc)

del 25 novembre 2015 (Stato 20 aprile 2016)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981²

sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici (LIE);

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE⁵ (direttiva UE sugli ascensori):

- a. l'immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti;
- b. l'immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori elencati all'allegato III della direttiva UE sugli ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti.

² Il campo d'applicazione è retto dall'articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori.

³ Sono applicabili le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. Le definizioni di cui all'articolo 2 numeri 13–15 vanno intese secondo la legislazione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Si applica inoltre la concordanza terminologica riportata al numero 1 dell'allegato alla presente ordinanza.

⁴ Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell'allegato alla presente ordinanza.

RU 2016 219

¹ RS 930.11

² RS 832.20

³ RS 734.0

⁴ RS 946.51

⁵ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

⁵ Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010⁶ sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

¹ Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se:

- a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni;
- b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 paragrafo 1 della direttiva UE sugli ascensori⁷ e all'allegato I menzionato in tale disposizione; e
- c. i vani di corsa contengono solo le tubazioni o le installazioni necessarie alla sicurezza e al funzionamento dell'ascensore.

² I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se:

- a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d'uso ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni; e
- b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva UE sugli ascensori e all'allegato I menzionato in tale disposizione.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

¹ Alla valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14–17 della direttiva UE sugli ascensori⁸ e agli allegati I, II e IV–XII menzionati in tali disposizioni.

² L'obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All'apposizione di altre indicazioni e marcature si applica l'articolo 19 paragrafi 3–5 della direttiva UE sugli ascensori.

³ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione (OAccD);

⁶ RS 930.111

⁷ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

⁸ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

⁴ Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.

Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici

¹ Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori¹⁰:

- a. installatori, articolo 7;
- b. fabbricanti, articolo 8;
- c. rappresentanti autorizzati, articolo 9;
- d. importatori, articolo 10;
- e. distributori, articolo 11.

² L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori.

³ L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorveglianza del mercato è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.

Art. 6 Sorveglianza del mercato

¹ La sorveglianza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è retta dagli articoli 19–29 OSPro¹¹.

² Nel caso di componenti o impianti elettrici, la competenza in materia di sorveglianza del mercato è retta dalla legislazione sull’elettricità.

Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato

¹ L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all’immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato.

⁹ RS 946.512

¹⁰ Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.

¹¹ RS 930.111

² Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. l'impresa che immette sul mercato gli ascensori;
- b. l'indirizzo del luogo di montaggio;
- c. la data dell'immissione sul mercato;
- d. a seconda del tipo di ascensore:
 1. l'ambito di impiego (nell'impresa o fuori dell'impresa),
 2. il tipo di trazione (elettrica o idraulica; con o senza sala macchine),
 3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.

Art. 8 Registro degli ascensori

¹ Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori a scopo di sorveglianza del mercato (organo di registrazione).

² Il registro degli ascensori contiene le indicazioni necessarie all'adempimento dei compiti connessi alla sorveglianza del mercato, ma almeno le indicazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

³ L'organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, le indicazioni di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno le indicazioni di cui all'articolo 7 capoverso 2.

Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza del 23 giugno 1999¹² sugli ascensori è abrogata.

Art. 10 Disposizioni transitorie

¹ Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell'ordinanza del 23 giugno 1999¹³ sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016.

² I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016.

³ I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza.

¹² [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III]

¹³ [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III]

⁴ L'articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del 1° agosto 1999 o secondo l'articolo 18 dell'ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

Allegato
(art. 1 cpv. 3 e 4)

Concordanza terminologica e del diritto applicabile

1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sugli ascensori¹⁴ a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente concordanza:

a. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
Union	Schweiz
Mitgliedstaat	Schweiz
Drittstaat	Anderer Staat
Unionsmarkt	Schweizer Markt
EU-Rechtsvorschriften	Rechtsvorschriften
Amtsblatt der Europäischen Union	Bundesblatt
Notifizierte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle
Notifizierende Behörde	Bezeichnungsbehörde
Einführer	Importeur
EU-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EU-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EU-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung
EU-Entwurfsprüfbescheinigung	Entwurfprüfbescheinigung

b. Espressioni francesi

UE	Svizzera
Union	Suisse
Etat membre	Suisse
Pays tiers	Autre pays
Journal officiel de l'Union européenne	Feuille Fédérale
Organisme notifié	Organisme d'évaluation de la conformité
Autorité notifiante	Autorité de désignation
Déclaration UE de conformité	Déclaration de conformité

¹⁴ Cfr. nota a piè di pagina relativa all'art. 1 cpv. 1.

UE	Svizzera
Examen UE de type	Examen de type
Attestation d'examen UE de type	Attestation d'examen de type
Attestation d'examen UE de la conception	Attestation d'examen de la conception

c. Espressioni italiane

UE	Svizzera
Unione	Svizzera
Stato membro	Svizzera
Paese terzo	Altro Paese
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	Foglio federale
Organismo notificato	Organismo di valutazione della conformità
Autorità di notifica	Autorità di designazione
Dichiarazione di conformità UE	Dichiarazione di conformità
Esame UE del tipo	Esame del tipo
Certificato di esame UE del tipo	Certificato di esame del tipo
Certificato di esame UE del progetto	Certificato di esame del progetto

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.

Ordinanza del 2 aprile 2008 concernente la sicurezza delle macchine (OMacch, RS 819.14)

